



UNIONE DEI COMUNI MONTANI "MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO"

(tra i Comuni di Colledimacine - Lettopalena - Palena - Taranta Peligna)
Sede legale: Via Roma n.3 - 66017 PALENA (CH)

COMUNE DI PALENA AVVISO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNUALITÀ 2023 (ART. 11 DELLA L. 09.12.1998 N. 431 - D.M. 07.06.1999 - NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. N. RA/405850 del 4.10.2023)

VISTA la L. 09.12.1998 n. 431 ad oggetto: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in particolare l'art. 11, ai sensi del quale è istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il D.M. 07.06.1999 ad oggetto: "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431 e criteri per la determinazione degli stessi";

VISTA la nota prot. n. RA/0405850/2023 del servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo ad oggetto: "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - fondo 2023";

SI RENDE NOTO

che i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale possono presentare domanda di concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2023 entro il **31.10.2023** compilando l'apposito modello di domanda disponibile presso gli uffici e sul sito internet del Comune: www.comune.palena.ch.it

La domanda dovrà pervenire:

- presso l'Ufficio Protocollo del Comune
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comunedipalena@pec.it

Per presentare domanda gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs. n. 30/2007); ,
- 3) cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di un titolo di soggiorno valido;
- 4) residenza nel Comune di Palena (CH) in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- 5) essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato di un alloggio che non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 6) limiti di reddito:

- fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (I.S.E.), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2022 equivalenti a € 13.405,08



UNIONE DEI COMUNI MONTANI "MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO"

(tra i Comuni di Colledimacine - Lettopalena - Palena - Taranta Peligna)
Sede legale: Via Roma n.3 - 66017 PALENA (CH)

rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% ed il contributo erogabile non può in ogni caso essere superiore a € 3.100,00;

- fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo (I.S.E.E.) non superiore ad € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere al contributo, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'I.S.E. che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e il contributo erogabile non può in ogni caso essere superiore ad € 2.325,00.

In caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, alla domanda il richiedente dovrà allegare una autocertificazione circa la fonte di sostentamento con l'indicazione dei dati anagrafici e con la copia del documento di identità di chi fornisce il sostegno economico.

Per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2022.

Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i possessori di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risultante dall'attestazione I.S.E.E.

Il contributo di cui all'art. 11, c. 3, della L. n. 431/1998 non è cumulabile:

- con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 10, c. 2, della stessa legge;

- con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 e s.m.i.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali al numero 0872 918112

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Orlando.

La Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Dott.ssa Marina Orlando